

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,  
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO  
FINANZIARIO 2005 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO  
2005-2007 E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (nn. 3224 e 3224-bis)  
*(Approvato dalla Camera dei deputati)*

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  
per l'anno finanziario 2005**

*(limitatamente alle parti di competenza)*  
**(Tabelle 2 e 2-bis)**

**Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2005**  
**(Tabelle 8 e 8-bis)**

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E  
PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005) (n. 3223)  
*(Approvato dalla Camera dei deputati)*

*IN SEDE CONSULTIVA*

1° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2004

**Presidenza del presidente PASTORE**

## I N D I C E

**(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

**(Tabelle 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 *(limitatamente alle parti di competenza)*

**(Tabelle 8 e 8-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2005

**(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 13, 23
BOSCETTO (FI) relatore sulle tabelle 8 e 8-bis e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria . . . . .	13
D'ALÌ, sottosegretario di Stato per l'interno . .	23
MAFFIOLI (UDC), relatore sulle tabelle 2 e 2-bis per la parte di competenza, e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria .	3
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	12

---

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

*I lavori hanno inizio alle ore 16.*

**(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

**(Tabelle 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (*limitatamente alle parti di competenza*)

**(Tabelle 8 e 8-bis)** Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finanziario 2005

**(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5<sup>a</sup> Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge nn. 3224 e 3224-bis (tabelle 2 e 2-bis – limitatamente alle parti di competenza – e 8 e 8-bis) e 3223, già approvati dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Maffioli di riferire alla Commissione sulle tabelle 2 e 2-bis (limitatamente alle parti di competenza) e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.

MAFFIOLI, *relatore sulle tabelle 2 e 2-bis, per la parte di competenza, e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, intendo soffermarmi, in particolare, sull'articolo 2 del disegno di legge finanziaria. Tale articolo dispone, per ciascun anno del triennio 2005-2007, un limite fissato nella misura del 2 per cento all'incremento della spesa delle amministrazioni pubbliche. In base a quanto previsto dal successivo comma 3 e a quanto indicato nella relazione illustrativa, la disposizione del comma 1 pare assumere valenza generale e carattere programmatico.

Per l'anno 2005, le amministrazioni pubbliche interessate dalla disposizione sono state individuate nell'elenco 1 allegato al disegno di legge. In particolare, sono soggetti a tale vincolo Ministeri e Presidenza del Consiglio, organi di rilievo costituzionale, enti di regolazione dell'attività economica, eccetera. Per gli anni successivi al 2005 il comma 1 demanda l'individuazione delle amministrazioni pubbliche ad un provvedimento dell'ISTAT da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 31 luglio di ogni anno. L'elenco 1 sembra, invece, finalizzato a individuare l'ambito di applicabilità – nell'aggregato degli enti compresi nelle pubbliche amministrazioni – delle disposizioni di contenimento della spesa.

Sotto il profilo oggettivo il limite si applica alla spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche, in quanto l'espressione «spesa complessiva» deve intendersi riferita all'insieme delle uscite rilevanti ai fini del conto economico delle amministrazioni pubbliche. In tal modo sarebbero pertanto escluse le uscite relative ad operazioni finanziarie.

Il preconsuntivo del conto economico delle amministrazioni pubbliche, recante le previsioni aggiornate per l'anno in corso, viene esposto nella sezione II della Relazione previsionale e programmatica.

Il comma 2 individua le tipologie di spesa escluse – in via generale – dall'applicazione del limite di incremento del 2 per cento. Si tratta degli stanziamenti di spesa relativi a: organi costituzionali; interessi sui titoli di Stato; prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi; trasferimenti all'Unione Europea a titolo di risorse proprie. Il comma 3 prevede in via generale che le amministrazioni stesse adottino comportamenti coerenti con quanto disposto dal comma 1.

In particolare, le modalità di applicazione del limite all'incremento della spesa sono stabilite: dall'articolo 3 per quanto riguarda il bilancio dello Stato, integrato con le disposizioni dell'articolo 4 sul limite ai pagamenti; dall'articolo 6 per quanto riguarda le Regioni, le Province autonome e gli enti locali; dall'articolo 7 per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, dagli altri enti territoriali e dalle università e istituti di ricerca per i quali si rinvia alle disposizioni dettate nella legge finanziaria per il 2004.

L'articolo 3 definisce le modalità con le quali il limite all'incremento della spesa dettato in via generale per tutte le amministrazioni pubbliche si applica con riferimento al bilancio dello Stato. A tal fine il comma 1 fissa un limite di incremento del 2 per cento agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2005-2007. Tale limite viene calcolato assumendo come base di riferimento le previsioni iniziali dell'esercizio 2004, come ridotte per effetto di quanto disposto dal decreto-legge n. 168 del 2004.

Si ricorda che il bilancio dello Stato sottoposto per il voto al Parlamento è strutturato in unità previsionali di base raggruppate in base ad una classificazione amministrativa. Gli stati di previsione della spesa sono quindi organizzati in centri di responsabilità, coincidenti di norma con gli organi dirigenziali cui è attribuita la gestione di aree omogenee di attività.

A scopo conoscitivo, in allegato al bilancio, vengono presentate anche la classificazione economica e la classificazione funzionale. La prima corrisponde all'aggregazione delle spese secondo l'analisi economica seguendo i criteri della contabilità nazionale. La seconda corrisponde ad un'aggregazione della spesa per funzioni-obiettivo ed è finalizzata ad individuare le finalità generali dell'azione di Governo secondo i principali settori di intervento.

Lo stesso comma 1 definisce l'esclusione di alcune tipologie di spesa dall'ambito di applicazione del limite. In particolare, sono esclusi: stanziamenti di spesa relativi a organi costituzionali; interessi sui titoli di Stato;

prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi; trasferimenti all'Unione Europea a titolo di risorse proprie; stanziamenti connessi ad accordi internazionali già ratificati; stanziamenti relativi a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui.

In relazione alla spesa per il personale, l'ultimo periodo del comma 1 stabilisce che tali stanziamenti sono determinati in corrispondenza degli andamenti tendenziali risultanti dalla contrattazione.

L'applicazione della percentuale di incremento del 2 per cento rispetto alla base di riferimento così individuata comporta una rideterminazione degli stanziamenti del bilancio a legislazione vigente per il 2005. Tale rideterminazione interessa soltanto gli stanziamenti riconducibili alle categorie dei consumi intermedi e degli investimenti fissi lordi.

Per quanto concerne le spese correnti, la limitazione riguarda le seguenti categorie: categoria 2 (consumi intermedi); categoria 5 (trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private); categoria 6 (trasferimenti correnti a imprese).

Con riferimento alle spese di conto capitale, la limitazione riguarda le seguenti categorie: categoria 21 (investimenti fissi lordi e acquisti di terreni); categoria 23 (contributi agli investimenti alle imprese); categoria 24 (contributi agli investimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private).

Peraltro, le disposizioni dell'articolo 3 non comportano variazioni degli stanziamenti previsti per il 2005, in quanto la loro evoluzione temporale a legislazione vigente già rispetta la regola del 2 per cento.

Dall'elenco 2 inserito risulta che la rideterminazione degli stanziamenti di bilancio si traduce in una riduzione, per ciascun anno del triennio 2005-2007, di 1.129,81 milioni di euro per quanto concerne gli stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria per consumi intermedi e di 800,06 milioni di euro per quanto concerne gli stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria per investimenti fissi lordi. L'elenco 2 specifica, altresì, per ciascuno stato di previsione, l'entità delle riduzioni da apportare, in termini di competenza, agli stanziamenti relativi a consumi intermedi e a quelli relativi a investimenti fissi lordi, nonché la percentuale che la riduzione riveste rispetto alla dotazione complessiva, nel bilancio a legislazione vigente, delle unità previsionali di base interessate.

I dati desumibili dall'allegato 3 approvato nel corso dell'esame in prima lettura interessano vari Ministeri. Per quanto riguarda il Ministero dell'economia e delle finanze, vi è una riduzione per consumi intermedi pari al 9,63 per cento e per investimenti pari al 14,5 per cento. Per il Ministero delle attività produttive, la riduzione per consumi intermedi è del 26,4 per cento. Per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la riduzione per consumi intermedi è pari al 23 per cento e quella per investimenti è pari al 29,4 per cento. Per il Ministero della giustizia, la riduzione per consumi intermedi è pari al 9,9 per cento e quella per investimenti è pari al 26,1 per cento. Per il Ministero degli affari esteri, la riduzione per consumi intermedi è del 32,7 per cento e quella per investimenti è del 33,9 per cento. Per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la riduzione per consumi intermedi è del 3,8 per cento, mentre

per il Ministero dell'interno è del 10,3 per cento. Per il Ministero dell'ambiente e del territorio, la riduzione per consumi intermedi è pari al 29 per cento, mentre quella per investimenti è pari al 36 per cento. Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la riduzione per consumi intermedi è del 9,6 per cento, mentre quella per investimenti è del 34,05 per cento. Per il Ministero delle comunicazioni, la riduzione per consumi intermedi è del 21,4 per cento, mentre quella per investimenti è del 29,2 per cento. Per il Ministero della difesa, la riduzione per consumi intermedi è pari al 21,2 per cento, mentre quella per investimenti è pari al 19,2 per cento. Per il Ministero delle politiche agricole e forestali, la riduzione per consumi intermedi è pari al 12,5 per cento, mentre quella per investimenti è pari al 40 per cento. Per il Ministero dei beni e delle attività culturali, la riduzione per consumi intermedi è del 22,3 per cento, mentre quella per investimenti è del 33,2 per cento. Infine, per il Ministero della salute, la riduzione per consumi intermedi è del 3,3 per cento, mentre quella per investimenti è del 30 per cento.

Riguardo alle modalità di applicazione della riduzione degli stanziamenti alle singole unità previsionali di base, la relazione illustrativa indica che, per quanto concerne le spese non determinate per legge, la riduzione verrà effettuata «in maniera lineare per ciascuna Amministrazione», salva la possibilità di diverse dislocazioni su segnalazione delle Amministrazioni medesime. Come risulta dall'elenco 2, la riduzione degli stanziamenti – di competenza – rispetto al bilancio a legislazione vigente per il 2005 viene operata integralmente sugli stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria per consumi intermedi (1.129,8 milioni di euro) e per investimenti fissi lordi (800,06 milioni di euro). Sulla base della documentazione fornita dal Governo, le riduzioni degli stanziamenti di cassa ammontano a 1.140,4 milioni di euro con riferimento ai consumi intermedi e a 1.448 milioni di euro con riferimento agli investimenti fissi lordi.

Il comma 1 prevede, infine, che il limite all'incremento delle spese del 2 per cento comporti, nel caso di autorizzazioni di spesa, la loro rideeterminazione mediante rimodulazione nei successivi esercizi.

Il comma 2 dell'articolo 3 impone il limite di incremento del 2 per cento rispetto al 2004 anche alle riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata e all'utilizzo del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e del fondo di riserva per le spese impreviste. Riguardo alle riassegnazioni alla spesa e all'utilizzo dei fondi di riserva si prevede, peraltro, la possibilità, «in casi di particolare necessità e urgenza», di superare il limite così stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto deve essere comunicato alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Il comma 3, prevede, infine, che anche le dotazioni delle voci inserite nella tabella C siano rideterminate in coerenza con il limite del 2 per cento.

Il comma 5 stabilisce, per gli anni 2005-2007, il divieto per le pubbliche amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 di effettuare spese di ammontare superiore al 90 per cento della spesa sostenuta nel 2004, come rideterminata ai sensi del decreto-legge n. 168 del 2004. Le pubbliche amministrazioni in questione devono trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione circa la consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata trasmissione della relazione, le pubbliche amministrazioni inadempienti non possono effettuare, relativamente alle spese in questione, pagamenti in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2004.

Il successivo comma 6 prevede regimi derogatori, da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese sostenute da specifiche amministrazioni ovvero per specifiche tipologie di mezzi di trasporto, basati su effettive, motivate e documentate esigenze delle amministrazioni interessate.

Il comma 7 prevede la trasmissione alle Camere, entro il 30 giugno 2005, di una relazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze concernente lo stato di attuazione degli interventi in questione, in cui si evidenzino i risultati conseguiti in termini di riduzione della spesa.

Il comma 27 dell'articolo 6, introdotto durante l'esame presso la Camera, consente alle amministrazioni sottoposte al regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in vigenza di tale regime, di adottare trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, a condizione che siano rispettate le disposizioni sulle dotazioni organiche.

L'articolo 8 determina le modalità con le quali il limite del 2 per cento all'incremento della spesa previsto in generale dall'articolo 2 si applica alle amministrazioni pubbliche comprese nell'elenco 1 per le quali non è dettata una specifica disciplina. Per tali amministrazioni viene fissato un limite all'incremento della spesa per l'anno 2005, al netto delle spese di personale (in relazione alle quali l'articolo rinvia alla specifica disciplina di settore), del 4,5 per cento rispetto all'ammontare delle spese effettuate nell'anno 2003. Come per le Regioni e gli enti locali vengono assunti come base di riferimento i dati di consuntivo relativi al 2003. Per gli anni successivi al 2005, il limite all'incremento della spesa viene fissato al 2 per cento rispetto al livello della spesa programmato per l'anno precedente, sempre al netto della spesa per personale.

L'articolo 16 reca disposizioni concernenti i rinnovi contrattuali per il personale delle amministrazioni statali e non statali. I commi 1 e 2, secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa, incrementano, a decorrere dal 2005, le risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e non contrattualizzato, allo scopo di tener conto del differenziale del tasso di inflazione programmato per il 2005, pari allo 0,1 per cento.

Secondo quanto precisato dal Ministro della funzione pubblica nel corso dell'intervento presso la V Commissione della Camera (seduta del

22 ottobre 2004), tali disposizioni rientrano nell'obiettivo generale di finanza pubblica di contenimento della spesa nei limiti del 2 per cento. È stato affermato che l'incremento delle risorse finanziarie destinate ai rinnovi contrattuali deriva direttamente dal diverso tasso di inflazione, per l'anno 2005, programmato dal Governo. Tale tasso è cresciuto dall'1,5 per cento all'1,6 per cento, pertanto si è provveduto a stanziare le risorse necessarie per la copertura dello 0,1 per cento di incremento. Aggiungendo dette risorse a quelle già stanziate nella legge finanziaria del 2004 si arriva ad un incremento percentuale pari al 3,7 per cento, da riferire non ad un solo anno ma al biennio 2004-2005. L'incremento interessa tutte le spese per il personale, nelle sue varie componenti: sono, pertanto, ricomprese non solo le spese per le retribuzioni in senso stretto (contratti ed automatismi) ma anche quelle relative al governo del personale (assunzioni, riqualificazioni e missioni).

In particolare, il comma 1 prevede un incremento di 56 milioni di euro, a decorrere dal 2005, delle risorse stanziate dalla legge finanziaria per il 2004 per la contrattazione collettiva nazionale relativa al biennio 2004-2005. Tali risorse sono determinate dalla citata legge finanziaria in 1.030 milioni di euro per l'anno 2004 e in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005.

A seguito dell'abrogazione di una disposizione della legge finanziaria per il 2004, concernente l'inquadramento in una qualifica superiore di personale del Ministero dell'economia, alla contrattazione del pubblico impiego sono state destinate anche le risorse non utilizzate per la precedente finalità. Pertanto gli importi sopra indicati sono stati incrementati di 7,4 milioni di euro per il 2004 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2005.

Il comma 2 prevede un incremento di 22 milioni di euro a decorrere dal 2005 delle risorse stanziate dalla legge finanziaria per il 2004 per il personale statale in regime di diritto pubblico. Tale incremento risulta così ripartito: 20 milioni di euro per il personale delle Forze armate e delle forze di polizia; 2 milioni di euro per il restante personale (magistrati; avvocati e procuratori dello Stato; personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; dipendenti della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

Il comma 3, oltre a disporre che le somme di cui ai precedenti commi costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale – come richiesto dalla legge n. 468 del 1978 – precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP.

Il comma 5 dispone infine che con successivo provvedimento, in aggiunta alle risorse previste dai precedenti commi, potranno essere riconosciuti incrementi ulteriori, purché siano contestualmente individuate corrispondenti misure di contenimento dei fattori incrementali della spesa per i dipendenti pubblici. Secondo la relazione illustrativa, tale disposizione è finalizzata «ad agevolare la definizione dei contratti per il biennio 2004-2005», consentendo al tempo stesso di «integrare le relative risorse solo



in presenza di un piano complessivo di razionalizzazione delle spese di personale che consenta alle pubbliche amministrazioni di mantenere la crescita delle medesime entro i limiti tendenziali indicati dall'articolo 2». Tale previsione sembra da considerarsi come una norma di mero indirizzo, non potendo in alcun modo condizionare l'approvazione di un successivo provvedimento di individuazione di ulteriori risorse.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato di personale nella pubblica amministrazione, «nell'ambito dell'obiettivo di finanza pubblica di generale contenimento delle spese nei limiti del 2 per cento, tenendo conto della dinamica tendenziale complessiva delle relative spese e dei frequenti disallineamenti delle fasi contrattuali», come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge. La maggior parte delle previsioni ripropone disposizioni già presenti nella legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004).

Il comma 1 prevede la possibilità che le amministrazioni e gli enti pubblici assumano personale a tempo determinato ovvero mediante convenzioni o stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta nel triennio 1999-2001. Il suddetto limite non si applica: al personale del Corpo forestale dello Stato assunto con contratto a tempo determinato e in servizio nel 2005; al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale; al personale delle Regioni e delle autonomie locali, che abbiano rispettato per l'anno 2004 il Patto di stabilità interno.

Il primo periodo del comma 2 autorizza la prosecuzione di alcuni contratti stipulati dal Ministero per i beni e le attività culturali, dal Ministero della giustizia, dal Ministero della salute e dall'Agenzia del territorio.

Il secondo periodo del comma 2 reca, sempre per l'anno 2005, un'ulteriore autorizzazione per il Ministero dell'economia e delle finanze relativamente ad alcune unità di personale.

Il comma 3 prevede la facoltà di prorogare fino al 31 dicembre 2005, con oneri a carico dei bilanci degli enti interessati, i seguenti contratti a tempo determinato: contratti stipulati dagli organi della magistratura amministrativa (Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali); contratti stipulati da INPS, INPDAP e INAIL, in base alla convenzione siglata il 23 novembre 2000 tra tali enti e il Ministero del lavoro, riguardanti lavoratori socialmente utili già impegnati presso il Ministero del lavoro; contratti a tempo determinato stipulati tra INPDAP e i soggetti che, pur avendo superato con esito positivo una selezione pubblica espletata a seguito di bando di offerta di formazione e lavoro per l'assunzione presso l'INPDAP di giovani disoccupati, avevano superato, al momento della stipula del contratto, l'età prescritta dalla normativa sui contratti di formazione e lavoro.

I primi due periodi del comma 4 autorizzano l'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici) ad avvalersi, anche per il 2005, del personale utilizzato con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altre forme di flessibilità e di collaborazione, nel limite

massimo di spesa complessivamente già stanziata dalla stessa Agenzia, per il medesimo personale, nel 2004.

Il terzo e il quarto periodo del comma 4 autorizzano la proroga, al 31 dicembre 2005, dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso il CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione) nel 2004. Gli oneri restano a carico del bilancio del CNIPA.

Il comma 5 autorizza la prosecuzione, nell'anno 2005, dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale in servizio presso le ambasciate e le rappresentanze consolari all'estero. La disposizione è diretta a consentire il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero.

Il comma 6, primo periodo, dispone che le procedure di conversione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato, da parte delle pubbliche amministrazioni, possono essere effettuate solo entro i limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. Il secondo periodo stabilisce che i rapporti di lavoro instaurati con il personale interessato alla conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005.

Il comma 7 reca una disposizione di salvaguardia dei contratti a tempo determinato e contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati per l'attuazione di progetti di ricerca che riguardano l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, le università e scuole superiori ad ordinamento speciale, nonché – a seguito di una modifica introdotta dalla Camera dei deputati – gli Istituti zooprofilattici sperimentali, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, l'Agenzia italiana del farmaco e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2005 i comandi del personale della società Poste italiane S.p.A. e di quello dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

L'articolo 27 reca norme volte alla razionalizzazione dei processi operativi nella pubblica amministrazione.

Al comma 1 si prevede che, al fine di un miglioramento dell'efficienza operativa della pubblica amministrazione e del contenimento della spesa pubblica, vengano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni.

Si prevede inoltre che il CNIPA stipuli contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici, nonché per l'erogazione di servizi di carattere generale concernenti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione.

Il comma 2 obbliga le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 39 del 1993 ad avvalersi degli applicativi e dei

servizi previsti al comma 1 e, a tal fine, ad uniformare le procedure e le prassi amministrative in uso. Si prevede, comunque, per le suddette amministrazioni, la possibilità di non avvalersi degli applicativi e dei servizi di cui al comma 1, qualora si possa dimostrare, in sede di richiesta del parere di congruità tecnico-economica di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo, che la soluzione da adottare risulti economicamente più vantaggiosa a parità di funzioni.

Il comma 3 prevede, inoltre, sempre in vista del miglioramento dell'efficienza operativa della pubblica amministrazione e del contenimento della spesa pubblica, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano individuati interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazione delle amministrazioni indicate al comma 2.

Il comma 4 contempla la facoltà per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle indicate al comma 2 di avvalersi dei servizi ivi previsti. Tale facoltà potrà essere esercitata secondo modalità da definire in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-città e autonomie locali.

Al comma 5 è disciplinata la copertura delle spese necessarie per gli applicativi e i servizi di cui al comma 2. A tal fine si prevede la possibilità di assegnare al CNIPA finanziamenti a carico del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico.

Il comma 6 prevede, per il personale delle amministrazioni di cui al comma 2 in possesso di caselle di posta elettronica fornite dall'amministrazione, la trasmissione dei cedolini per il pagamento delle competenze esclusivamente per via telematica.

Il comma 7 dispone che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, gli uffici cassa delle amministrazioni, anche periferiche, dello Stato provvedano all'informatizzazione delle procedure amministrative e che i contatti con i dipendenti di tali uffici, nonché con uffici di altre amministrazioni, avvengano utilizzando modalità di trasmissione telematica dei dati.

L'articolo 31 reca norme per il rifinanziamento di misure a sostegno dell'innovazione e delle tecnologie.

Il comma 1 destina il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «PC ai giovani».

Il comma 2 proroga a tutto l'anno 2005 i benefici concessi ai docenti per l'acquisto di un PC. Per l'anno 2005, il comma in esame stabilisce che i predetti benefici sono concessi con le modalità definite dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 3 giugno 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2004.

Il comma 4 dispone che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un PC, usufruendo di una riduzione del costo ottenuta attraverso la selezione di produttori o distributori operanti nel settore informatico, esperita, previa indagine di mercato, dalla CONSIP S.p.A.

Concludo qui il mio intervento, signor Presidente, preannunciando che formulerò un rapporto favorevole.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, preliminarmente devo dire che concordo con la relazione svolta dal senatore Maffioli; vorrei inoltre esporre una nota di carattere generale.

Nel corso dell'anno finanziario 2004, si è proceduto all'unificazione del Dipartimento per le risorse umane e del Dipartimento per le risorse strumentati nel nuovo Dipartimento per le risorse umane e strumentali. Tale unificazione, nel concentrare le rispettive competenze degli ex Dipartimenti nell'ambito di una struttura unitaria, ha comportato una fase di riorganizzazione strategica ed operativa in corso di esercizio e l'ampliamento della propria sfera di azione anche in prospettiva futura. Per l'anno 2005, il nuovo Dipartimento, nell'ambito del Centro di responsabilità n. 1 «Segretariato Generale», dovrà realizzare o ha in corso di realizzazione una serie di progetti-obiettivi facenti capo a tutti gli uffici di cui si compone la sua struttura.

In particolare si prevede, dal lato «Risorse umane»: in primo luogo, l'applicazione degli istituti contrattuali previsti dal nuovo contratto integrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in special modo l'implementazione e la realizzazione del nuovo piano di formazione del personale 2004-2005 di recente approvazione; in secondo luogo, la conclusione della procedura di assunzione di nuovi dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri in seguito ai concorsi banditi nel corso del 2004. Inoltre, allo scopo di agevolare la gestione delle risorse umane e la programmazione dei nuovi fabbisogni, è prevista anche la realizzazione di un sistema informativo automatizzato del personale.

Dal lato «Risorse strumentali», il piano di razionalizzazione delle sedi in atto, a cura dell'ufficio per la logistica integrata, comporterà, al fine di soddisfare le esigenze di allocazione degli uffici della presidenza, il completamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di Galleria Colonna di via della Stamperia e dell'immobile di piazza S. Silvestro. All'interno di quest'ultimo è prevista, inoltre, la realizzazione della nuova biblioteca Chigiana e di una sala polifunzionale all'interno del cortile centrale (da utilizzare per convegni, formazione, eccetera). Si prevede anche il prosieguo delle opere di ristrutturazione dell'immobile di via della Mercedes 9, sempre al fine di allocazione di uffici della presidenza anche di nuova costituzione.

Inoltre, l'ufficio per la logistica integrata provvederà, nel 2005, al completamento della fornitura di arredi (operativi e direzionali) per alcuni uffici della presidenza trasferiti nell'immobile di Galleria Colonna e ad avviare analoghe iniziative per l'allestimento dell'immobile di via della Mercedes 9.

In tale contesto, l'ufficio per l'informatica e la telematica provvederà agli opportuni lavori di cablaggio delle strutture, alla realizzazione dell'anello di collegamento in fibra ottica di tutte le sedi della Presidenza del

Consiglio dei ministri, nonché all'acquisto della necessaria strumentazione informatica e telematica.

PRESIDENTE. Prego ora il senatore Boschetto di riferire alla Commissione sulle tabelle 8 e 8-bis e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.

BOSCETTO, *relatore sulle tabelle 8 e 8-bis e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria*. L'articolo 6 detta una nuova disciplina del Patto di stabilità interno per le Regioni e per gli enti locali con riferimento al triennio 2005-2007. Tale disciplina sostituisce le disposizioni che erano state dettate per il 2005 e per gli anni successivi dall'articolo 29 della legge n. 289 del 2002, e successive modificazioni, delle quali si dispone l'abrogazione.

Con l'articolo in esame viene definita una disciplina del Patto di stabilità interno uniforme per tutte le tipologie di enti territoriali, in relazione alla previsione generale, di cui all'articolo 2 del disegno di legge finanziaria, del limite del 2 per cento all'incremento della spesa delle amministrazioni pubbliche.

All'articolo 6 sono stati approvati diversi emendamenti, prima dalla Commissione bilancio della Camera e in seguito dall'Assemblea della Camera, che ne ha completamente riscritto il testo. La sostanza dispositiva che ne risulta discende comunque in gran parte dalla versione definita durante l'esame referente.

Come già nella disciplina precedente, dettata dall'articolo 29 della citata legge n. 289, le regole del Patto vengono poste in relazione all'esigenza di assicurare il concorso della gran parte degli enti territoriali (non tutti, come nella versione originaria introdotta dal Governo) alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in considerazione del fatto che i vincoli sul disavanzo e sul debito, previsti dal Trattato CE e dal Patto di stabilità e crescita, si riferiscono al complesso delle amministrazioni pubbliche: del rispetto di tali vincoli il Governo è responsabile di fronte alle istituzioni comunitarie.

Il comma 1 inquadra la disciplina del Patto di stabilità interno nell'ambito del nuovo testo del Titolo V della Costituzione, precisando che la disciplina del Patto, introdotta dall'articolo in esame, reca i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Il riferimento alla funzione di coordinamento della finanza pubblica vale non solo a indicare la funzione del Patto di stabilità interno, ma anche a individuare il fondamento della competenza dello Stato nel dettarne la disciplina con propria legge. Il comma 1 ribadisce, inoltre, l'affermazione per cui le relative disposizioni rispondono anche alle finalità di «tutela dell'unità economica della Repubblica», dizione che sembra richiamare quella utilizzata dall'articolo 120 della Costituzione che disciplina i poteri sostitutivi del Governo nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

La disciplina del Patto di stabilità interno per l'anno 2005 interessa una quota più ampia del comparto degli enti territoriali, rispetto a quanto previsto fino al 2004. In particolare, il comma 1 precisa che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007, in conformità alla disciplina dettata dall'articolo in esame: le Regioni; le Province autonome di Trento e di Bolzano; le Province; i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti; le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Nella disciplina applicata fino al 2004, invece, erano sottoposti al Patto di stabilità soltanto le Regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Per quanto concerne gli enti di nuova istituzione nell'anno 2005, o negli anni successivi, il comma 16 prevede che ad essi si applichino le regole del Patto di stabilità, come definite dall'articolo in esame, soltanto a partire dall'anno in cui sarà disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma 4.

In linea con l'applicazione del principio contenuto nell'articolo 2, che prevede una evoluzione controllata della spesa complessiva delle Amministrazioni pubbliche, la disciplina del Patto per l'anno 2005 impone un vincolo all'incremento delle spese finali degli enti territoriali anziché all'incremento del disavanzo, come invece era previsto dal Patto relativo all'anno 2004. Per la prima volta, pertanto, saranno assoggettate alla disciplina del Patto non solo le spese correnti, ma anche quelle in conto capitale.

Il comma 2 è stato sostanzialmente modificato già dalla Commissione bilancio e, quindi – con minor impatto sostanziale – dall'Assemblea di Montecitorio. La modifica di maggior rilievo approvata in Aula appare quella che diversifica la disciplina del Patto per le Regioni (comma 3) rispetto alle altre autonomie territoriali (comma 2). Rispetto al testo del Governo viene assunta come base di riferimento per la determinazione del limite di incremento delle spese finali di ciascun ente la spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003 per classi demografiche, anziché l'ammontare delle spese impegnate e pagate nel 2003.

Il comma 2 stabilisce il limite massimo di spesa per gli enti locali coinvolti nel Patto, per il 2005 (lettera *a*) e per gli anni 2006 e 2007 (lettera *b*). Secondo la lettera *a*) del comma 2 in esame, il complesso delle spese correnti e delle spese di conto capitale di ciascuna Provincia, ciascun Comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, e ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti, sia in termini di competenza che di cassa, non potrà, nel 2005, essere superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, aumentata: dell'11,5 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente media *pro capite* nel triennio sia inferiore a quella della classe demografica di appartenenza; del 10 per cento per gli altri enti.

L'incremento – prosegue il comma 2 – è pari all'11,5 per cento (il maggiore tra i due sopra considerati) per le comunità isolate e le unioni

di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti (senza quindi che siano richiesti confronti con la spesa media *pro capite* di alcuna classe demografica).

Il comma 2, lettera *a*), detta – agli ultimi tre periodi – le modalità per l'individuazione della «spesa media» e della «popolazione». Per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente calcolata secondo i criteri di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui. Sarà un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge), ad individuare la spesa media *pro capite* per le classi demografiche, che saranno: per le Province due classi demografiche, distinte dalla soglia dei 400.000 abitanti; per i Comuni otto classi demografiche, distinte dalle seguenti soglie (quelli fino a 3.000 abitanti sono escluse dall'applicazione del Patto); da 3.000 a 4.999 abitanti; da 5.000 a 9.999 abitanti; da 10.000 a 19.999 abitanti; da 20.000 a 59.999 abitanti; da 60.000 a 99.999 abitanti; da 100.000 a 249.999 abitanti; da 250.000 a 499.999 abitanti; da 500.000 abitanti ed oltre. Per le comunità montane due classi demografiche, distinte dalla soglia dei 50.000 abitanti (quelle fino a 10.000 abitanti sono escluse dall'applicazione del Patto). Per le comunità isolate e le unioni di Comuni (quelli con popolazione superiore a 10.000 abitanti) non si rende necessario stabilire alcuna classe demografica, essendosi stabilito per legge – in termini assoluti e non relativi alla classe demografica – il parametro di incremento.

Il comma 2, lettera *b*), dispone per gli anni 2006 e 2007 e determina l'incremento massimo – per tutti gli enti locali infraregionali interessati al Patto – al 2 per cento delle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente.

Il comma 3 riguarda le Regioni a statuto ordinario e individua i limiti del Patto nel modo in cui il disegno di legge originario del Governo lo fissava per tutti gli enti locali. Esso dispone infatti che il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale non possa essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento.

Con disposizione identica a quella sopra esaminata in riferimento agli enti locali infraregionali per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale d'incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente.

Il complesso delle spese cui si applica il vincolo di incremento è calcolato al netto di alcune particolari voci di spesa indicate dal comma 4. Sono escluse dalla disciplina del patto: le spese per il personale che, analogamente a quanto previsto in altra sede dell'articolato in relazione al bilancio dello Stato, sono quantificate in relazione alla contrattazione; le spese per la sanità; le spese connesse a operazioni di carattere finanziario che, in quanto tali, non sono rilevanti ai fini del conto economico delle

amministrazioni pubbliche; le spese per trasferimenti destinati ad amministrazioni pubbliche (in quanto risultano consolidate nell'ambito del conto economico); le spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile (esclusione introdotta durante l'esame alla Camera); le spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza (esclusione introdotta durante l'esame alla Camera); le spese sostenute dai Comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze che dichiarano lo stato di emergenza emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri (esclusione introdotta durante l'esame alla Camera); le spese in conto capitale cofinanziate dai fondi europei sono escluse (comma 5) per il solo anno 2005 (esclusione introdotta durante l'esame alla Camera)

Il comma 6 prevede la facoltà per le Regioni e gli enti locali di effettuare spese in eccedenza rispetto ai limiti così stabiliti, purché si tratti di spese di investimento coperte da specifiche maggiori entrate. A tale riguardo, con modifica apportata al testo durante l'esame della Camera, si è disposto che tali maggiori spese di investimento sono ammissibili nei soli limiti dei proventi derivanti da alienazioni di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le Regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.

Il comma 7 istituisce un fondo presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A., dotandolo per l'anno 2005 di 250 milioni di euro. Il fondo è abilitato ad anticipare le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di spesa previsto dal Patto. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. direttamente ai soggetti beneficiari, secondo indicazioni e priorità fissate dal CIPE. Le anticipazioni devono essere estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi, valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. La determinazione e la liquidazione degli interessi sono effettuate sulla base della normativa di attuazione relativa alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni.

Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il 31 gennaio 2005, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.

Il comma 8 dell'articolo 6, dopo essersi riferito alla disciplina delle spese eccedenti i limiti previsti dal Patto, stanziava euro 201.500.000 per l'anno 2005, euro 176.500.000 per l'anno 2006 e euro 170.500.000 per l'anno 2007 di contributi statali per finanziare interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni degli enti locali.

I contributi sono destinati agli interventi realizzati dagli enti locali nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali, come già chiarito nel precedente periodo dello stesso comma.



È con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – prescrive il comma 9 – che si individuano gli interventi e gli enti locali destinatari dei contributi e si provvede all'erogazione delle risorse sulla base dei progetti preliminari, progetti che devono essere presentati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In materia di contributi statali agli enti locali, quando riconducibili a quanto disposto dall'articolo 119, comma quinto della Costituzione, va richiamata la giurisprudenza costituzionale sugli interventi speciali dello Stato, tra l'altro per rimuovere gli squilibri economici e sociali; a tale proposito la Corte costituzionale ha chiarito che gli interventi speciali debbono essere aggiuntivi e riferirsi alle finalità di perequazione e di garanzia enunciate nella norma costituzionale (o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni – dizione quest'ultima corrispondente a quella usata nel comma in esame) e debbono essere indirizzati a determinati Comuni o categorie di Comuni (o Province, Città metropolitane, Regioni). La Corte pare richiedere che, quando tali finanziamenti riguardino ambiti di competenza delle Regioni, queste siano chiamate alla programmazione ed al riparto dei fondi all'interno del proprio territorio.

I commi 10 e 11 definiscono le modalità del monitoraggio sugli andamenti finanziari degli enti locali cui si applica il Patto di stabilità interno. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto, si impone (comma 10) alle Regioni, alle Province autonome, alle Province, ai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e alle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, su base trimestrale, le informazioni relative agli andamenti della gestione di competenza e di quella di cassa. La comunicazione dovrà essere indirizzata al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento. La norma prevede l'utilizzo del sistema *web* appositamente istituito per il monitoraggio del Patto di stabilità. Il prospetto e le modalità di comunicazione delle informazioni richieste saranno definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti l'Istituto nazionale di statistica e la Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali.

La richiesta del parere dell'ISTAT per l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia, peraltro già previsto in base alla disciplina precedente, sembra connessa con l'individuazione delle finalità del monitoraggio, che, in base al comma in esame, dovrebbe permettere il controllo del rispetto degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno «anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale», in relazione ai quali sono determinati gli andamenti delle voci di entrata e di spesa e del saldo del conto economico delle amministrazioni pubbliche.

Ulteriori adempimenti relativi al monitoraggio sono stabiliti per le Province e per i Comuni dal successivo comma 11, che introduce, per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al Patto, l'obbligo di predisporre, entro il mese di febbraio, una previsione

di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese, come definite ai sensi del comma 3, coerente con l'obiettivo annuale.

Le Province e i Comuni di maggiori dimensioni (con popolazione superiore a 30.000 abitanti) devono darne comunicazione, attraverso il sistema *web*, direttamente al Ministero dell'economia e delle finanze. I Comuni con popolazione da 5.000 a 30.000 abitanti ne danno comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.

Al collegio dei revisori dei conti dell'ente, quale organo di revisione economico-finanziario, spetta la valutazione della coerenza tra gli obiettivi trimestrali e l'obiettivo annuale del saldo finanziario. Il collegio è altresì tenuto a verificare, entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e, in caso di mancato conseguimento, a comunicare sia che all'ente che al Ministero dell'economia e delle finanze (per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti), ovvero alle ragionerie provinciali (per i Comuni con popolazione da 5.000 a 30.000 abitanti).

Per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti si richiede, invece, entro il mese di marzo, la predisposizione di una previsione di cassa semestrale, alla cui verifica e alla cui comunicazione alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio provvede direttamente il revisore dei conti dell'ente.

Il mancato rispetto degli obiettivi trimestrali, o semestrali, comporta per gli enti l'obbligo di riassorbire lo scostamento registrato attraverso una azione di contenimento sui pagamenti, sia correnti che di conto capitale, tale da garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti. Per il mancato rispetto dell'obiettivo annuale, si applicano invece le misure sanzionatorie previste dai commi successivi.

Poiché, ai sensi del comma 17, le Province, i Comuni e le comunità montane attraverso le loro associazioni, concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, le comunicazioni previste dai commi 10, 11 e 12 sono trasmesse per via telematica anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM).

Per gli enti locali (Comuni, Province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate e unioni di Comuni) la verifica del rispetto degli obiettivi annuali del Patto, sia in termini di competenza che di cassa, spetta all'organo di revisione economico-finanziario dell'ente, di cui all'art. 234 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali. In caso di mancato rispetto dell'obiettivo, l'organo ne deve dare comunicazione al Ministero dell'interno (comma 12). Il prospetto da utilizzare a tal fine e le modalità per la comunicazione saranno definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Le misure di carattere sanzionatorio applicabili agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità interno stabiliti per l'anno precedente, sono definite dal comma 13. La disciplina delineata

è, sostanzialmente, analoga a quella che veniva definita all'articolo 29, comma 15, della legge n. 289 del 2002. A decorrere dall'anno 2006 gli enti inadempienti sono soggetti alle seguenti misure: divieto di effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno; divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare investimenti. Le misure sanzionatorie di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal 2006 per tutti gli enti locali.

Per gli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi previsti dal Patto di stabilità per l'anno 2004, che, come si è già ricordato, si applicava soltanto alle Province e ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il comma 14 prevede l'applicazione delle misure sanzionatorie indicate nel comma precedente anche nel 2005.

Il comma 15 prevede che, a decorrere dal 2006, gli enti locali soggetti alle regole del Patto di stabilità, al fine di ottenere il finanziamento degli investimenti, sono tenuti a produrre agli enti creditizi una attestazione circa del conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno precedente.

I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dalle Regioni e dagli enti locali con istituzioni creditizie e finanziarie devono, pertanto, essere corredati da tale apposita attestazione. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non possono, infatti, procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. L'attestazione deve essere acquisita anche per l'anno 2005 con riferimento agli obiettivi del Patto di stabilità interno concernenti le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Nel corso dell'esame da parte della Camera, sono stati introdotti i commi 18 e 19 che disciplinano l'applicazione del Patto di stabilità interno alle Regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano (comma 18) e agli enti locali dei rispettivi territori (comma 19).

Come per gli anni precedenti, ferma la determinazione del risultato atteso, che la legge finanziaria pone a carico anche delle autonomie speciali, le modalità applicative del Patto di stabilità interno sono concordate fra le Regioni (o province autonome) ed il Ministero dell'economia e delle finanze – entro il 31 marzo di ciascun anno – secondo la procedura prevista dalle norme di attuazione degli statuti speciali per la regolazione dei rapporti finanziari. L'accordo deve definire con ciascuna Regione e provincia autonoma – ma con riferimento al risultato cui ciascuna concorre, pro quota, a quanto determinato dalla legge finanziaria – il livello delle spese correnti e in conto capitale, il livello delle spese di investimento ed il livello dei pagamenti in misure e modalità che conseguano l'obiettivo del loro contenimento entro i parametri fissati.

Con l'intento di rendere certo e non dilazionabile il raggiungimento dell'accordo, l'ultimo periodo del comma 18 prevede una norma di chiusura per la quale, nel caso in cui un'intesa non sia raggiunta entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Regione o Provincia autonoma interessata si

applica la disciplina del Patto di stabilità interno disposta per le Regioni a statuto ordinario.

Il comma 19 dispone che alla disciplina per l'osservanza del Patto di stabilità interno da parte degli enti locali dei rispettivi territori provvedano (come già negli anni precedenti) le Regioni e le province autonome. Queste infatti, in base ai rispettivi statuti di autonomia e alle relative norme di attuazione, hanno competenza primaria in materia di finanza locale. Peraltro, poiché nelle Regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento ordinario delle Province e dei Comuni provvede ancora direttamente lo Stato nell'ambito dei trasferimenti destinati agli enti locali, i Comuni e le Province di queste Regioni osservano direttamente la disciplina «ordinaria» del Patto di stabilità interno. Per le Province e i Comuni delle Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e per i Comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regole del Patto sono definite dalle stesse autonomie speciali.

Il comma 19 dispone che qualora le Regioni a statuto speciale e le Province autonome non provvedano a definire la disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali dei rispettivi territori entro il 31 marzo di ciascun anno, anche ai suddetti enti locali, sino a quando quella disciplina non sia emanata, si applicano direttamente le disposizioni dettate per gli enti locali delle Regioni a statuto ordinario.

Il comma 20 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano estendere le regole del Patto di stabilità interno nei confronti dei propri enti ed organismi strumentali.

Infine, il comma 21 abroga le disposizioni recate dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato ed integrato dagli articoli 1-*quater* e 1-*quinqües* del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, limitatamente alle disposizioni che definivano le regole del Patto di stabilità interno per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi e ogni altra disposizione in materia non compatibile con le disposizioni recate dall'articolo in esame.

Il comma 23 dell'articolo 6, inserito nel corso dell'esame presso la Camera, prevede, limitatamente all'anno 2005, che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, possano essere destinati al finanziamento di spese correnti nel limite massimo del 50 per cento.

Il comma 24 dell'articolo 6, inserito nel corso dell'esame presso la Camera, novella l'articolo 204 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante regole e limiti per il ricorso all'indebitamento. La novella introdotta dalla disposizione in esame al comma 1 dell'articolo 204 citato limita la possibilità di indebitamento degli enti locali riducendo dal 25 al 12 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente l'entità delle spese per interessi che rappresentano il livello massimo di indebitamento degli enti locali, come risultante non soltanto dall'accensione di mutui ma anche da qualunque altra forma di finanziamento reperibile sul mercato cui l'ente possa accedere. Viene inoltre inserito il comma 2-*bis* che estende alle altre forme di indebita-

mento cui l'ente locale accede l'applicazione, ove compatibile, delle disposizioni di cui al comma 2, relative all'accensione di mutui.

Il comma 25, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, introduce una disciplina transitoria volta a permettere, agli enti locali che registrano i più alti livelli di indebitamento, una progressiva riduzione nel tempo dell'entità del debito. In particolare si prevede, per gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria abbiano superato il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'articolo 204, fissato, ai sensi del precedente comma 23, al 12 per cento dell'entità degli interessi rispetto al complesso dei primi tre titoli delle entrate, un percorso di riduzione del proprio livello di indebitamento, fino al raggiungimento del limite del 12 per cento entro il 2013, secondo le seguenti scadenze: un importo annuale degli interessi, rispetto all'ammontare dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo esercizio precedente, di cui al citato comma 1 dell'articolo 204, non superiore al 20 per cento entro la fine dell'esercizio 2008; un importo annuale degli interessi non superiore al 16 per cento entro la fine dell'esercizio 2010; un importo annuale degli interessi non superiore al 12 per cento entro la fine dell'esercizio 2013.

Il comma 30 è stato introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera. Ai sensi di tale comma, viene sospesa anche per gli anni 2005 e 2006 l'efficacia degli aumenti dell'addizionale regionale e comunale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), eventualmente deliberati da Regioni e Comuni successivamente al 29 settembre 2002, salvo che per i Comuni che non abbiano ancora applicato l'addizionale. Questa ulteriore sospensione fa sì che le deliberazioni eventualmente adottate dopo il 29 settembre 2002 e sino al 31 dicembre 2006 (deliberazioni legislative o amministrative, secondo i rispettivi ordinamenti) assumano efficacia soltanto a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007.

Il comma 31, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, stabilisce che, in conformità con il disposto dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito per l'anno 2005 presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta. Il fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro. L'emanazione delle disposizioni attuative è rimessa a un regolamento d'attuazione da adottarsi su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il comma 32, introdotto durante l'esame presso la Camera, sopprime il secondo periodo dell'articolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il comma 51 citato dispone che, a decorrere dall'anno 2004, i contributi spettanti agli enti locali in relazione agli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico al personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, già consolidati nel fondo di cui all'articolo 39,

comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel loro tetto massimo, sono consolidati negli importi attribuiti ai singoli enti per l'anno 2003. La misura dei contributi consolidati assegnati ai singoli enti sarebbe, tuttavia, assoggettata a riduzioni del 10 per cento annuo, qualora i Comuni non certifichino il mantenimento del requisito soggettivo a decorrere dal 2004 e per gli anni successivi. Il secondo periodo del comma 51 citato – soppresso dalla disposizione in esame – dispone al riguardo che, per i Comuni che non certificheranno il mantenimento del requisito soggettivo dal 1° gennaio 2004 e per gli anni successivi, sarà effettuata una riduzione sul trasferimento nella misura del 10 per cento annuo. L'effetto della disposizione appare quello di non ridurre i trasferimenti ai comuni inadempienti.

L'articolo 7 è stato introdotto durante l'esame dell'Assemblea della Camera. Il disposto del comma 1 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per l'insediamento nei Comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244. Il fondo ha una dotazione di 5 milioni di euro per il 2005 e ha molteplici finalità; a quella di riequilibrio economico e sociale esplicitata dal comma 1, il comma 2 aggiunge: il riequilibrio insediativo, l'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali, il recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e abitative, il recupero degli antichi mestieri. Criteri di ripartizione e modalità per l'accesso ai finanziamenti sono definiti – entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – con decreto del Ministro dell'interno.

L'articolo 13, comma 1, detta disposizioni volte a sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica. A tal fine, è previsto che il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata e del Ministro dell'istruzione, individui con proprio decreto una Regione, tre Province, tre comunità montane, sei Comuni e tre università per i quali, durante l'anno 2005, si attuerà il superamento del sistema della tesoreria unica. Gli enti così individuati, pertanto, potranno detenere le risorse provenienti dai trasferimenti statali e le entrate proprie direttamente presso i propri tesorieri anziché nei conti della tesoreria dello Stato. L'individuazione degli enti (salvo che per la Regione) verrà effettuata garantendo la rappresentatività per aree geografiche. Gli enti verranno peraltro individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite i loro tesorieri, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge n. 289 del 2002.

Come precisato da un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, la rilevazione per via telematica riguarda sia i dati contabili rilevanti per la determinazione del fabbisogno di cassa, sia quelli rilevanti per il calcolo dell'indebitamento netto, vale a dire del conto economico delle amministrazioni pubbliche. In tal modo la disposizione di cui al comma 1 rende operativa, a partire dal 2005, anche la sperimentazione del SIOPE (sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici) con il coinvolgimento di un certo numero di enti i cui tesorieri siano in grado

di trasmettere, all'archivio già costituito presso la Banca d'Italia, attraverso il collegamento telematico, le informazioni relative ad ogni operazione di incasso e di pagamento. In relazione ai risultati, la sperimentazione potrà essere estesa, nel corso dello stesso anno 2005, anche ad altri enti oltre quelli inizialmente indicati dal decreto del Ministro dell'economia. Con il decreto di individuazione degli enti ai quali si applica la sperimentazione saranno altresì definiti i criteri, le modalità e i tempi della sperimentazione stessa.

Concludo, quindi proponendo di esprimere un parere favorevole con le seguenti osservazioni: anzitutto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere dall'ambito di applicazione del limite di incremento del 2 per cento di cui all'articolo 3, comma 1, gli stanziamenti di competenza e di cassa riferiti al comparto della pubblica sicurezza, recati dalle unità previsionali di base ricomprese nell'ambito del centro di responsabilità n. 5 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, individuando conseguentemente le compensazioni necessarie al fine di assicurare comunque il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 2 del disegno di legge. In secondo luogo, valuti la Commissione di merito la possibilità che siano ripristinati gli stanziamenti iniziali in tabella A a favore del Ministero dell'interno, così come decisi dal Governo nel corso della riunione del Consiglio dei ministri del 29-30 settembre scorso, in quanto sono finalizzati ad importanti obiettivi per l'ordine e per la sicurezza pubblica. Si osserva, infine, che sono stati istituiti nuovi fondi di finanza locale con la discutibile attribuzione della titolarità gestionale al Ministero dell'economia e delle finanze in luogo del Ministero dell'interno, al quale da sempre è riservata, anche per la stretta connessione con i più generali compiti di programmazione e di collaborazione con il sistema delle autonomie, la gestione delle risorse erariali destinate ai Comuni, alle Province e alle comunità montane. Si ritiene necessario ripristinare il corretto riparto delle competenze istituzionali: del che si investe la Commissione di merito.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo condivide con il relatore, come è già accaduto alla Camera dei deputati, l'esigenza di escludere dal limite del 2 per cento l'incremento delle spese per il comparto dell'ordine e della sicurezza pubblica, da tutti ritenuto di estrema rilevanza, nonché l'invito a ripristinare le dotazioni di cui alla tabella A, falcidiate durante l'esame del disegno di legge alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Propongo di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno agli stati di previsione del bilancio, nonché di eventuali ordini del giorno al disegno di legge finanziaria alle ore 13 di domani, mercoledì 24 novembre.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo alla prossima seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,40.*

